

REGIONE PUGLIA

23

LEGGE REGIONALE

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione

REGIONE PUGLIA

Legge Regionale

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

A norma dell'art. 70 dello Statuto è istituito il servizio di Te
soreria della Regione.

Art. 2

Il servizio di tesoreria è affidato a trattativa privata, con la osservanza del procedimento previsto dall'art. 92 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della legge 7/3/1938 n. 141, esercente l'attività nel territorio della Regione che amministra fondi di terzi per un im
porto non inferiore a 500 miliardi di lire ed avente un patrimonio non inferiore a 5 miliardi di lire.

Art. 3

La Giunta Regionale per l'affidamento del servizio predispone apposito capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.

La Giunta conduce la trattativa e predispone la convenzione. Il capitolato speciale è parte integrante della convenzione.

La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione sul Bol
lettino Ufficiale della Regione.

REGIONE PUGLIA

Art. 4

La vigilanza sul servizio di Tesoreria è esercitata dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F. Finocchiaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F. Ventura

E' estratto del verbale della seduta del 23 maggio 1972 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F. Finocchiaro

5 MAG. 1972



P. C. G.
(Dott. Franco Pasquale Donvito)

f. Donvito

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

N. 1160/22702

Bari, 24 giugno 1972

VISTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma della Costituzione della Repubblica Italiana e con richiamo alla nota di questo Commissariato avente pari numero e data del presente visto.

Il Commissario del Governo - f/to Pignataro.

(Dott. Franco Pasquale Donvito)
f. Donvito